

Z A, c.f. [REDACTED] nato a B [REDACTED] il
[REDACTED], residente in [REDACTED] [REDACTED], via [REDACTED],
20, F I, c.f. [REDACTED] nato a
B [REDACTED] il [REDACTED] residente in [REDACTED] [REDACTED], via [REDACTED]
[REDACTED], R I, c.f. [REDACTED] nato a
M [REDACTED] il [REDACTED], residente in [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] R L, c.f. [REDACTED]
nato a C [REDACTED] il [REDACTED], residente in [REDACTED]
[REDACTED], T A, c.f. [REDACTED] nato
a B [REDACTED] il [REDACTED], residente in [REDACTED]
[REDACTED], A G, c.f. [REDACTED]
nato a V [REDACTED] il [REDACTED], residente in [REDACTED]
[REDACTED], N M, c.f. [REDACTED]
[REDACTED] nato a B [REDACTED] il [REDACTED], residente in [REDACTED]
[REDACTED], C M, c.f. [REDACTED]
[REDACTED] nato a M [REDACTED] il [REDACTED], residente in [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], F S, c.f. [REDACTED]
[REDACTED] nato a B [REDACTED] il [REDACTED], residente in [REDACTED]
[REDACTED], M A, c.f. [REDACTED]
[REDACTED] nato a V [REDACTED] il [REDACTED], residente a [REDACTED]
[REDACTED], G S, c.f. [REDACTED]
[REDACTED] nata [REDACTED] il [REDACTED], residente a [REDACTED]
[REDACTED], G A, c.f. [REDACTED]
[REDACTED] nato a I [REDACTED] [REDACTED] il [REDACTED]
residente a [REDACTED], E M, c.f. [REDACTED]



[REDACTED] nato a B [REDACTED] il [REDACTED]
residente a [REDACTED] B [REDACTED] R [REDACTED]
K [REDACTED] c.f. [REDACTED] nata a S [REDACTED] il
[REDACTED] residente in [REDACTED]
V [REDACTED] G [REDACTED] c.f. [REDACTED] nato in
S [REDACTED] il [REDACTED] residente in [REDACTED]
[REDACTED] G [REDACTED] C [REDACTED] c.f. [REDACTED]
[REDACTED] nato a B [REDACTED] il [REDACTED] residente a
[REDACTED] F [REDACTED] M [REDACTED] c.f. [REDACTED]
[REDACTED] nato a B [REDACTED] il [REDACTED] residente a [REDACTED]
[REDACTED] Di F [REDACTED] S [REDACTED] c.f. [REDACTED]
[REDACTED] nato a B [REDACTED] l [REDACTED] residente a [REDACTED]
[REDACTED] M [REDACTED] M [REDACTED] c.f. [REDACTED]
[REDACTED] nata a B [REDACTED] il [REDACTED] residente a
[REDACTED] M [REDACTED] M [REDACTED] c.f. [REDACTED]
[REDACTED] nato a M [REDACTED] l [REDACTED] residente a
[REDACTED] Z [REDACTED] F [REDACTED] c.f. [REDACTED]
[REDACTED] nato a M [REDACTED] il [REDACTED] residente a [REDACTED]
[REDACTED] Z [REDACTED] M [REDACTED] c.f. [REDACTED]
[REDACTED] nato a B [REDACTED] il [REDACTED] residente a [REDACTED]
[REDACTED] C [REDACTED] M [REDACTED] c.f. [REDACTED]
[REDACTED] nato a M [REDACTED] il [REDACTED] residente a [REDACTED]
[REDACTED] M [REDACTED] G [REDACTED] c.f. [REDACTED]
[REDACTED] nato a C [REDACTED] il [REDACTED] residente a [REDACTED]
[REDACTED] EI D [REDACTED] C [REDACTED] c.f. [REDACTED]



██████████ nato a B██████████ il ██████████
residente a ██████████ D'E ██████████ F ██████████
c.f. ██████████ nato a T██████████ il ██████████
residente a ██████████ ██████████ ██████████
S ██████████ M ██████████ c.f. ██████████
nato a B██████████ il ██████████ residente a ██████████
██████████ F ██████████ S ██████████ c.f. ██████████
██████████ nato a M██████████ il ██████████ residente a ██████████
██████████ P ██████████ C ██████████ F ██████████ c.f. ██████████
██████████ nato a C██████████ il ██████████ residente
a ██████████ M ██████████ S ██████████ c.f. ██████████
██████████ nato a B██████████ il ██████████ residente a
██████████ T ██████████ E ██████████ J ██████████ c.f.
██████████ nato a S██████████ il ██████████
residente a ██████████ Z ██████████ F ██████████ c.f.
██████████ nato a M██████████ il ██████████ residente
a ██████████ V ██████████ P ██████████ c.f. ██████████
██████████ nato a B██████████ il ██████████ residente
a ██████████ S ██████████ C ██████████
c.f. ██████████ nato a S██████████ il ██████████
residente a ██████████ Di L ██████████ F ██████████
c.f. ██████████ nato a B██████████ il ██████████
residente a ██████████

rappresentati e difesi dagli avv.ti Gianni Lanzinger e Carlo
Lanzinger di Bolzano e domicilio in Bolzano, Piazza della



Vittoria n. 7/3, giusta delega a margine del ricorso ex art. 414
c.p.c. di data 10.6.2013

- appellati -

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 152/2016 del Tribunale
di Bolzano - Sezione Lavoro di data 21.07.2016

Causa decisa all'udienza del 20.12.2017 con lettura del
dispositivo di sentenza sulle seguenti

CONCLUSIONI

del procuratore di parte appellante:

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, *contrariis reiectis*, previa
sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata
ex art. 431 c.p.c., riformare parzialmente la sentenza n.
152/16, resa *inter partes* dal Tribunale di Bolzano, Giudice
Unico del Lavoro Dott.ssa Muscetta, il 21 luglio 2016, nella
causa recante il n. di R.G. 532/2013, notificata il 28.07.2016 e,
per effetto, in accoglimento delle conclusioni formulate in primo
grado dalla resistente, voglia:

- a) in via principale, rigettare nel merito il ricorso proposto
da Z [REDACTED] A [REDACTED], P [REDACTED] I [REDACTED], R [REDACTED] L [REDACTED], R [REDACTED]
L [REDACTED], T [REDACTED] A [REDACTED], A [REDACTED] G [REDACTED], N [REDACTED] M [REDACTED],
C [REDACTED] M [REDACTED], F [REDACTED] S [REDACTED], M [REDACTED] A [REDACTED],
G [REDACTED] S [REDACTED], G [REDACTED] A [REDACTED], B [REDACTED] M [REDACTED],
E [REDACTED] R [REDACTED] K [REDACTED], V [REDACTED] G [REDACTED], G [REDACTED],
C [REDACTED], F [REDACTED] M [REDACTED], Di F [REDACTED] S [REDACTED],
M [REDACTED] M [REDACTED], M [REDACTED] M [REDACTED], Z [REDACTED] F [REDACTED]



Z [REDACTED] M [REDACTED] C [REDACTED] M [REDACTED] M [REDACTED] G [REDACTED] El
D [REDACTED] O [REDACTED] D'E [REDACTED] F [REDACTED] S [REDACTED]
M [REDACTED] F [REDACTED] S [REDACTED] P [REDACTED] C [REDACTED] F [REDACTED]
M [REDACTED] S [REDACTED] T [REDACTED] E [REDACTED] J [REDACTED] Z [REDACTED] F [REDACTED]
V [REDACTED] P [REDACTED] S [REDACTED] C [REDACTED] Di L [REDACTED] P [REDACTED] con
atto notificato il 05 luglio 2013, siccome del tutto
infondato in fatto e in diritto o, comunque, rigettare o
dichiarare inammissibile la domanda per difetto di
interesse ex art. 100 c.p.c. ;

- b) in subordine, in accoglimento della riconvenzionale spiegata in primo grado, dichiarare il diritto di SAD – Trasporto Locale S.p.A., a veder conteggiato, nell'eventuale successivo giudizio per la determinazione dell'importo dovuto ai ricorrenti, quanto corrisposto a titolo d'indennità di trasferta erogata ai sensi dell'art. 20/A, C.C.N.L. 23 luglio 1976, e/o dell'art. 13/A C.C.N.L. 12 marzo 1980 e /o comunque, ai fini della determinazione del dovuto in favore dei ricorrenti, a tener conto della media nell'arco di 17 settimane, come previsto dall'articolo 4/A e 4/B C.C.N.L. 23 luglio 1976, dall'articolo 4, a.n. 12 luglio 1985, dall'articolo 6, lettera a, a.n. 27 novembre 2000;
- c) con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio;
- d) in linea ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi in



cui la Corte di Appello adita ritenesse di dover confermare la sentenza gravata, compensare integralmente o parzialmente, le spese del primo grado di giudizio e condannare la parte appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del secondo grado di giudizio;

- e) in ulteriore subordine, ridurre la somma liquidata a titolo di spese di lite dal primo giudice, in applicazione di quanto disposto dal D.M. 55/2014

dei procuratori delle parti appellate:

Ogni diversa istanza disattesa,

- 1.- respingersi l'appello proposto dalla parte appellante in epigrafe indicata;
- 2.- confermarsi la sentenza del Tribunale di Bolzano Sezione Lavoro n. 152/2016 di data 21.7.2016 - dott.ssa Muscetta;
- 3.- spese di causa di entrambi i gradi del giudizio interamente rifuse
- 4.- In via di subordine istruttorio, ammettersi le prove in via diretta e contraria già richieste in primo grado come indicate nel ricorso introduttivo, e come integrate nel corso del procedimento di primo grado

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In primo grado il processo, secondo il resoconto datone nella sentenza impugnata, ha avuto svolgimento come segue:

“Con la presente controversia i ricorrenti, tutti dipendenti della società SAD Trasporto Locale spa con mansioni di



capotreno/assistente alla clientela ovvero di macchinista, domandano in via principale l'accertamento che il tempo effettivo impiegato per spostamenti non in servizio attivo determinati da disposizione aziendale con mezzo messo a disposizione dalla convenuta come quelli dalla residenza lavorativa alla località di inizio servizio attivo e/o dalla località di fine servizio attivo alla residenza lavorativa ovvero da una località fuori residenza lavorativa ad un'altra fuori residenza lavorativa, siano da considerarsi viaggi comandati e l'accertamento che il tempo effettivo dei viaggi comandati sia da considerare nell'ambito dell'orario di lavoro e sia da computare al 100% ai fini del calcolo del periodo lavorativo nonché della retribuzione. In via subordinata rispetto a tale ultima domanda i ricorrenti chiedono l'accertamento che il tempo effettivo dei viaggi comandati debba essere considerato al 50% ai fini del calcolo della retribuzione.

La società convenuta resiste alle domande eccependo in via preliminare la prescrizione dei crediti inerenti la pretesa azionata e il difetto di interesse ad agire ovvero la mancata esplicitazione di tale interesse e contestando nel merito la fondatezza delle domande. In via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento delle domande dei ricorrenti, la società convenuta domanda l'accertamento del proprio diritto a veder conteggiato, nell'eventuale successivo giudizio per la determinazione dell'importo dovuto ai ricorrenti, quanto corrisposto a titolo di indennità di trasferta".



All'esito dell'istruttoria orale e documentale ed incaricato un CTU (successivamente esonerato dall'incarico per la riferita impossibilità di rispondere ai quesiti formulati), l'adito Tribunale di Bolzano in funzione di Giudice del lavoro definiva il procedimento con la sentenza n. 152/2016 dd. 21.07.2016.

Con la stessa accertava che il tempo effettivo impiegato per raggiungere la località di inizio servizio attivo dalla residenza lavorativa e ritorno doveva essere considerato al 50% ai fini del calcolo della retribuzione, fermo restando che ai fini della determinazione degli importi dovuti ai ricorrenti doveva tenersi conto dell'orario di lavoro articolato sulla media nell'arco di 17 settimane, come previsto dagli artt. 4° e 4b del CCNL 23.7.1976 e 14 a.n. 12.7.1985 e 6 lett. a, a.n. 27.11.2000; accertava poi che il tempo anzidetto andava considerato per intero agli effetti del periodo lavorativo stabilito dalla citata contrattazione collettiva; rigettava infine il capo della domanda riconvenzionale della società convenuta relativo all'indennità di trasferta.

Contro la sentenza la soc. SAD spa interponeva appello con ricorso dep. il 12.08.2016, censurandola per i seguenti motivi:

1) *Sulle eccezioni preliminari*

Il primo giudice aveva errato nel ritenere sussistente l'interesse ad agire dei ricorrenti con l'azione di mero accertamento, dal momento che questi non avevano individuato con precisione il risultato utile che intendevano in concreto conseguire, omettendo in particolare di specificare se essi avevano o



potevano in futuro subire un danno e quale fosse la posizione di ciascuno di loro, talchè non era possibile comprendere se la pronuncia dichiarativa del Tribunale era idonea a rimuovere l'effetto pregiudizievole per ogni singolo lavoratore.

In ordine alla reiezione dell'eccezione di prescrizione osservava la SAD che l'avvenuta prescrizione dei crediti correlati all'accertamento richiesto determinava la carenza di interesse alla pronuncia di mero accertamento.

2) *Nel merito*

Il giudice di primo grado, nell'accogliere la domanda subordinata dei ricorrenti ritenendo la computabilità al 50% ai fini retributivi del tempo occorrente per raggiungere il luogo di inizio del servizio attivo dalla residenza e per l'intero agli effetti non retributivi, aveva erroneamente interpretato la disciplina legislativa e contrattuale della materia dalla quale emergeva inequivocabilmente che l'orario di lavoro settimanale del personale con il profilo di Capo Treno e di Macchinista era di 39 ore articolato su una media di 17 settimane; che l'invio a svolgere l'attività lavorativa in altra residenza lavorativa comportava l'erogazione dell'indennità di trasferta; che il viaggio comandato riguardava l'attività lavorativa che comportava il rientro nella residenza lavorativa assegnata.

Su tali premesse e invocando giurisprudenza di legittimità l'appellante ribadiva la propria tesi, per la quale non competeva alcuna indennità aggiuntiva, oltre all'indennità di trasferta, per



il tempo impiegato per raggiungere la sede di lavoro durante la trasferta.

Criticava altresì l'impugnante il rigetto della propria domanda riconvenzionale, nella parte in cui si chiedeva di accertare il proprio diritto a ricomprendere nel conteggio degli eventuali crediti dei lavoratori quanto agli stessi corrisposto a titolo di indennità di trasferta, osservando che l'affermato cumulo tra indennità di trasferta e/o di diaria e la retribuzione spettante per l'orario di lavoro, secondo il computo riconosciuto come corretto in sentenza, non trovava fondamento nella normativa e nelle previsioni della contrattazione collettiva.

3) *Sul governo delle spese di lite*

Difformemente da quanto deciso dal primo giudice, doveva ritenersi la soccombenza reciproca di entrambe le parti posto che il giudice aveva disatteso la domanda principale dei ricorrenti ed accolto in parte quella riconvenzionale della soc. SAD. Inoltre il giudice di primo grado aveva tralasciato di ridurre del 30% il compenso come previsto dall'art. 4 comma 4° del DM 55/2014.

La società appellante formulava quindi le conclusioni sopra riportate.

Costituendosi in giudizio gli appellati contestavano la fondatezza dell'impugnazione, chiedendone il rigetto.

Con provvedimento del 28.07.2017 il procedimento veniva assegnato alla dott.ssa Claudia Montagnoli.



All'udienza dell'8.11.2017, stante la dichiarazione di rinuncia al mandato del procuratore di parte appellante, la Corte, al fine di consentire alla parte di munirsi di nuovo difensore, rinviava per gli stessi incombenti all'udienza del 20.12.2017, ove la causa veniva definita come da dispositivo in calce riportato, di cui veniva data lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di impugnazione la SAD critica la sentenza di prime cure per avere il Giudice del lavoro erroneamente affermato l'interesse dei ricorrenti ad agire in accertamento senza precisa individuazione del *“risultato utile che i ricorrenti intendevano in concreto conseguire”* e della *“posizione di ogni ricorrente”*, con la conseguenza che non sarebbe possibile comprendere *“in qual modo la pronuncia meramente dichiarativa del Giudice sia idonea a rimuovere l'effetto pregiudizievole in danno di ciascuno dei ricorrenti”*, di cui alcuni *“non erano stati nemmeno assunti per parte degli anni ex adverso indicati mediante l'indicazione di turni “a titolo esemplificativo”*” (ricorso in appello pag. 11).

Il motivo è infondato.

Invero l'interesse ad agire con un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti. In tal senso si è



espressa la costante giurisprudenza (v. Cass. n. 26118/2014; Cass. n. 13556/2008; Cass. n. 17026/2006) e la stessa pronuncia richiamata dall'appellante nel proprio atto di impugnazione, per la quale l'interesse ad agire nelle azioni di mero accertamento *“presuppone uno stato di incertezza oggettiva – su diritti soggettivi- tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, anche se non implicante necessariamente la lesione di un diritto”* ed *“è sufficiente, dunque, uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, non superabili se non con l'intervento del giudice”* (v. ricorso in appello, pag. 10, ove il predetto passaggio è riportato senza indicazione di data e numero della pronuncia). Con specifico riferimento alla materia oggetto della presente controversia la questione è stata affrontata e risolta dalla giurisprudenza di legittimità: per Cass. sez. lav. n. 8355/2010, già citata dal giudice di primo grado, *“l'interesse ad agire con un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti (v., per tutte, Cass. 26 luglio 2006 n. 17026).* Contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, peraltro, *l'incertezza in ordine ad una situazione giuridica puo' anche non preesistere al processo, bastando che in questo il convenuto*



contesti la pretesa dell'attore; questa può consistere, in materia di lavoro subordinato, in un'azione di accertamento diretta all'esatta determinazione dei compensi spettanti anche se il lavoratore non chieda alcuna condanna a carico del datore di lavoro"; nel medesimo senso v. Cass. sez. lav. n. 7197/2010 (v. in motivazione) "...deve sottolinearsi, con riferimento al primo motivo, che, l'interesse ad agire con un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti (v., per tutte, Cass. 26 luglio 2006 n. 17026). Contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, peraltro, l'incertezza in ordine ad una situazione giuridica può anche non preesistere al processo, bastando che in questo il convenuto contesti la pretesa dell'attore; questa può consistere, in materia di lavoro subordinato, in un'azione di accertamento diretta all'esatta determinazione dei compensi spettanti anche se il lavoratore non chieda alcuna condanna a carico del datore di lavoro"; conformi sono Cass. sez. lav. n. 1675/1998: "In caso di incertezza giuridica riguardo ad una propria situazione giuridica - che può anche non preesistere al processo, bastando che in questo il convenuto contesti la pretesa dell'attore - l'interessato può proporre un'azione di accertamento, che, in materia di lavoro subordinato, può riguardare l'esatta determinazione dei



compensi spettanti, anche se non siano ancora maturati i presupposti di fatto di tutte le voci della retribuzione e quindi il lavoratore non chieda alcuna condanna a carico del datore di lavoro”; e Cass. n. 11870/2004: “In tema di azione di accertamento, perché la situazione di incertezza si obiettivizzi è necessario che su di essa intervenga un atto o fatto esteriore che conferisca attualità e concretezza a quello stato di dubbio del quale si vuol rimuovere l'effetto pregiudizievole, cioè il danno che l'attore soffrirebbe senza la pronuncia di accertamento del giudice; atto o fatto esteriore che non è altro che la contestazione attuale che altri faccia del diritto vantato dall'attore, conseguendo solo a tale contestazione un pregiudizio concreto e non meramente potenziale”.

Occorre altresì tenere presente che la valutazione in ordine alla sussistenza dell'interesse ad agire deve essere svolta non con riferimento all'effettiva titolarità del diritto, ma alla mera allegazione che ne viene fatta dalla parte in sede di formulazione della domanda, salvo, ovviamente, il successivo accertamento della titolarità effettiva del diritto controverso, che deve essere effettuato al momento della pronuncia sul merito della domanda (Cass. n. 18937/2006).

Alla luce dei riportati principi è evidente la ricorrenza di un interesse ad agire degli odierni appellati, i quali, stante lo stato di incertezza oggettiva sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi scaturenti dal rapporto di lavoro con la soc. SAD ed in



particolare relativamente alla computabilità del tempo impiegato per raggiungere la località di inizio servizio attivo dalla residenza lavorativa e ritorno ai fini del calcolo del periodo lavorativo nonché della retribuzione, si sono visti costretti a chiedere l'intervento del giudice per superarlo.

Infatti, nel ricorso ex art. 414 cpc:

- sono elencate le “*residenze lavorative*”, ovvero le “*località presso la quale la convenuta ha un deposito, rispettivamente Bolzano, Fortezza, Merano o Malles*” (pagg. 7 e 8);
- si spiega che la “*SAD predisporre periodicamente dei prospetti di pianificazione dei turni con l'indicazione del tempo di inizio e fine del turno e delle tipologie di servizi da prestare*” (pag. 9);
- i ricorrenti espongono che “*dall'inizio dell'attività ferroviaria in concessione sino al dicembre 2008, la SAD riconosceva a tutti i ferrovieri al 100 %, ai fini contrattuali nonché retributivi, il tempo di viaggio comandato senza servizio attivo con mezzo gratuito messo a disposizione dell'azienda (come treno o taxi) nell'ambito dei turni che prevedono uno spostamento del personale dalla residenza lavorativa alla località di inizio servizio attivo e dalla località di fine servizio attivo alla residenza lavorativa*”;
- viene dedotto che dal dicembre 2008 la SAD ha riconosciuto ai fini retributivi e contrattuali solo per alcuni turni il tempo dei viaggi comandati come tempo di lavoro e altresì specificato che, per una serie di turni, “*la convenuta ha riconosciuto al 100%, ai fini retributivi ed ai fini del computo del periodo di lavoro, il tempo*



impiegato dai dipendenti per i viaggi comandati senza servizio attivo con mezzo gratuito messo a disposizione dell'azienda (come treno o taxi) nell'ambito dei turni che comportavano uno spostamento del personale sia dalla residenza lavorativa alla località di inizio servizio attivo sia dalla destinazione di fine turno attivo alla residenza lavorativa" (pag. 12); che, per altri turni, la "società convenuta ha inoltre riconosciuto al 100%, ai fini retributivi ed ai fini del computo del periodo di lavoro, il tempo impiegato per i viaggi comandati senza servizio attivo con mezzo gratuito messo a disposizione dell'azienda nell'ambito di turni che comportavano uno spostamento del personale sia dalla residenza lavorativa alla destinazione di inizio turno attivo oppure dalla destinazione di fine turno attivo alla residenza lavorativa" (pagg. 14 e 15); che, nel caso di taluni turni, "la convenuta SAD nei prospetti di pianificazione...ometteva di riportare il tempo impiegato in viaggi comandati con mezzo gratuito messo a disposizione dall'azienda, disconoscendolo inoltre ai fini retributivi ed ai fini della quantificazione dell'orario lavorativo" (pag. 16).

- si fa valere che il tempo impiegato dai ferrovieri in viaggi comandati deve essere considerato per intero ai fini retributivi ed ai fini del computo del periodo di lavoro sia in considerazione dell'uso aziendale in vigore sino al 2008, sia in applicazione dell'art. 6 della l. 138/1958 ovvero a mente degli artt. 12 e 17 del R.D.L. 2328/1923.



Attraverso l'indicazione delle circostanze di fatto rilevanti e delle fonti regolatrici del rapporto obbligatorio dedotto in causa nei termini sopra specificati, i ricorrenti hanno dunque correttamente prospettato l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.

Un tanto emerge, del resto, dalla stessa posizione difensiva della società resistente, finalizzata a contrastare, con l'offerta ricostruzione della disciplina normativa e contrattuale, il diritto soggettivo fatto valere dai dipendenti alla qualifica quale orario di lavoro effettivo del tempo impiegato senza prestare servizio per recarsi, in viaggi comandati, da una località ad un'altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto.

E' comunque evidente che nel caso di specie il positivo accertamento che il tempo effettivo impiegato per i suddetti spostamenti sia da computare al 100% - o, in via subordinata, al 50%- ai fini del calcolo del periodo lavorativo nonché della retribuzione è stato domandato in vista dell'utile risultato di poter richiedere, in un separato giudizio di quantificazione, la condanna al pagamento di differenze retributive calcolate in relazione ai tempi effettivamente impiegati per recarsi da una località all'altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto.

In questa prospettiva si rivelano, quindi, ininfluenti le circostanze, sottolineate dalla società appellante (pag. 11), in



ordine al fatto che nel ricorso introduttivo non sarebbero state indicate le ore da prendere in considerazione per ciascun ricorrente, né gli specifici turni che avrebbero determinato lo spostamento per raggiungere il luogo di inizio dell'attività lavorativa ovvero che tali indicazioni siano state effettuate “a titolo semplificativo”.

Sulla base di tale ragionamento deve essere disatteso l'assunto di SAD, per cui alcuni ricorrenti “*come emerge dalla documentazione prodotta in prime cure, non hanno superato la media di 39 ore settimanali su 17 settimane di orario di lavoro*”, dal momento che anche per questi è ravvisabile un potenziale danno economico per effetto della descritta situazione di incertezza obiettiva e, di conseguenza, l'interesse ad agire.

A tale riguardo, peraltro, va osservato che le indicazioni contenute nei documenti ai quali fa riferimento la SAD rispecchiano evidentemente l'impostazione della datrice di lavoro riguardo al computo dei periodi di lavoro e dunque non considerano, per il periodo successivo al 2008, orario di lavoro effettivo il tempo impiegato per recarsi, in viaggi comandati, da una località ad un'altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto: proprio di tale aspetto si discute in causa, con la conseguenza che i dati contenuti nella suddetta documentazione non possono fungere da criterio oggettivo per decidere sull'interesse ad agire dei lavoratori.

2. Nel capitolo dell'atto di impugnazione intitolato “*Sulle*



eccezioni preliminari” la società appellante dedica all’eccezione di prescrizione il seguente rilievo: *“per quanto riguarda l’eccezione di prescrizione, basti considerare che l’avvenuta prescrizione dei crediti correlati all’accertamento richiesto determina comunque la carenza di interesse sulla stessa domanda di mero accertamento”* (pag. 12 del ricorso in appello). Il gravame va scrutinato in primo luogo sotto il profilo della sua ammissibilità.

La Corte di legittimità ha chiarito che *“al fine dell’ammissibilità dell’atto di appello, gli art. 342 e 434 c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, non richiedono che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma, ma impongono al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum” e di circoscrivere l’ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza del Tribunale, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono; le argomentazioni che vengono formulate devono esporre le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare una differente decisione”* (Cass. sez. lav. n. 2143/2015; v. pure Cass. sez. lav. n. 17712/2016, per la quale: *“I requisiti di contenuto della “motivazione” dell’appello, richiesti dall’art. 434 c.p.c. (nella formulazione, applicabile “ratione temporis”, introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012), pongono a carico*



dell'appellante un preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice”).

Ciò premesso si ricorda che sull'eccezione di prescrizione svolta dalla SAD il primo giudice ha ritenuto che *“l'eccezione di prescrizione dei crediti inerenti la pretesa azionata deve essere disattesa sul rilievo che i ricorrenti non domandano l'accertamento di alcun diritto di credito”* (v. sentenza, pag. 5).

La società appellante non risulta avere ottemperato ai requisiti stabiliti dall'art. 434 cpc, co. 1°.

Ritiene il Collegio che essa non possa ammissibilmente richiedere la riforma della gravata decisione in base alla generica considerazione che *“l'avvenuta prescrizione dei crediti correlati all'accertamento richiesto determina comunque la carenza di interesse sulla stessa domanda di mero accertamento”*, posto che l'argomento non è idoneo logicamente a confutare criticamente la tesi del primo giudice né conseguentemente a proporre, in sostituzione della stessa, una nuova motivazione che tale confutazione necessariamente richiederebbe.

Pur posta di fronte alla tesi per cui la presente controversia non atterrebbe l'accertamento di diritti di credito, la SAD non ha infatti provveduto a quell'opera di critica demolitoria che,



dimostrando l'infondatezza di tale chiave interpretativa, sola avrebbe consentito di concludere per la intervenuta prescrizione dei diritti di credito oggetto della domanda di accertamento.

3. Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante fa valere che dal complesso della normativa da essa richiamata – ovvero gli artt. 12 e 17 del RDL 2328/1923, gli artt. 20 e 21 del CCNL Autoferrotranvieri del 23.7.1976, gli artt. 9, 16, 17 e 19 del d.lgs. 6/2003 – emergerebbe che, contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, essa avrebbe operato correttamente applicando la normativa di cui al CCNL ed erogando la sola indennità di trasferta ogniqualvolta il turno aveva comportato per il dipendente lo svolgimento di attività presso altra residenza lavorativa.

La censura non merita accoglimento.

Il RDL 2328/1923 - *Disposizioni per la formazione degli orari e dei turni di servizio del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti in concessione* stabilisce infatti all'art. 12, riguardo al personale di macchina, che “*si computa come lavoro effettivo*”: *...e) la metà del tempo impiegato senza prestare servizio per recarsi con un mezzo gratuito di servizio, in viaggi comandati, da una località ad un'altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto;...*” e all'art. 17, riguardo al personale di scorta ai treni, che: “*si computa come lavoro effettivo: ...c) la metà del tempo impiegato per recarsi, senza prestare servizio, con un mezzo gratuito di servizio in viaggi comandati da una località ad*



un'altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto...".

Il RDL è stato successivamente abrogato dall'art. 104, DPR 753/1980. Peraltro, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 400/1993, ha dichiarato l'illegittimità del citato art. 104, nella parte in cui dispone l'abrogazione dell'art. 17, lett. c).

Che un tanto abbia comportato la reviviscenza di tutte le norme abrogate, non solo dell'art. 17 lett. c - come spiegato dal primo giudice senza sul punto venire criticato in questa sede - si desume dalla previsione di cui al d.lgs. 66/2003 - *Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro*, il quale all'art. 19, nel dettare le *"disposizioni transitorie e abrogazioni"*, stabilisce al comma 3° che *"per il personale dipendente da aziende autoferrotranviarie, addetto ad attività caratterizzata dalla necessità di assicurare la continuità del servizio, fermo restando quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, 16 e 17, restano in vigore le relative disposizioni contenute nel regio decreto-legge 19 ottobre 1923 n. 2328, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e nella legge 14 febbraio 1958, n. 138, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo"* e la compatibilità tra la nozione di orario di lavoro posta dal d.lgs. del 2003 con la normativa del 1923 è stata già affermata da Cass. n. 3760/2008 sul rilievo che *"la disposizione del R.D.L. del 1923, non presuppone una nozione di orario di*



lavoro diversa da quella dettata dalla norma del D.Lgs. del 2003, nè considera compresi nell'orario normale i tempi di viaggio ivi contemplati, ma stabilisce - dettando una regola speciale - che la metà del tempo impiegato nei "viaggi comandati" "si computa come lavoro effettivo", equiparandolo quindi ad esso".

Nel caso in esame il giudice di prime cure ha fondatamente riconosciuto il diritto oggetto della domanda di accertamento, essendo pacifica la non coincidenza fra luogo di inizio e luogo di cessazione del lavoro giornaliero, determinata non da una libera scelta del lavoratore bensì dalla programmazione aziendale, ed essendo, in particolare, rimasto incontestato l'accertamento compiuto in primo grado per cui *"la convenuta predispone periodicamente dei prospetti di pianificazione dei turni con l'indicazione del tempo di inizio e fine turno e delle tipologie di servizi da prestare, che nell'ambito dei turni che necessitano uno spostamento senza servizio attivo dalla residenza lavorativa alla località di inizio servizio attivo e dalla località di fine servizio attivo alla residenza lavorativa il viaggio viene effettuato dai dipendenti con un mezzo messo a disposizione dell'azienda ovvero con un treno se disponibile o con un taxi messo a disposizione dalla convenuta ovvero ancora con un mezzo proprio i cui costi chilometrici vengono rimborsati dalla convenuta"* (v. sentenza pag. 15).

La disciplina dettata dagli articoli 12 e 17 del RDL 2328/1923 consente, infatti, di assimilare al lavoro effettivo e di



compensare con il 50% della normale retribuzione i tempi necessari ai lavoratori per spostarsi da una località ad un'altra ove deve essere eseguita la prestazione, ovvero per fare ritorno ad una determinata località da quella in cui hanno reso la prestazione, allorquando lo spostamento tra le due località sia imposto da direttive o disposizioni aziendali impartite dal datore di lavoro, che possono ovviamente essere anche insite nell'organizzazione dei turni di lavoro dal medesimo predisposta.

Tale ricostruzione si pone in linea con i principi affermati dalla Corte di Cassazione in controversie sostanzialmente analoghe.

In particolare, Cass. sez. lav. n. 3575/2006, nell'interpretare l'art. 17 lett. c) del RDL 2328/1923, ha avuto modo di chiarire che: *“Presupposto per l'applicabilità della norma in esame alla presente fattispecie non è l'uso del mezzo gratuito di servizio, nè il fatto che il lavoratore si rechi al lavoro con un proprio mezzo ovvero con mezzi pubblici ovvero a piedi”, bensì: a. la non coincidenza del luogo di inizio con il luogo di cessazione del lavoro giornaliero; b. ed il fatto che questa non coincidenza sia determinata non da una scelta del lavoratore, bensì, ed esclusivamente, da una necessità logistica aziendale: la necessità che il lavoro inizi in un determinato luogo e cessi in altro luogo (e la connessione causale fra programmazione e non coincidenza dei luoghi, è normativamente espressa con la locuzione "viaggi comandati"). Sulla base di questo presupposto,*



la norma è diretta a compensare il tempo che il dipendente impiega per lo spostamento dall'uno all'altro luogo; spostamento, che assume tuttavia rilievo solo all'inizio od alla cessazione del lavoro da prestare in azienda (il che è ovvio, in quanto lo spostamento che avvenisse nel corso della giornata lavorativa ha il suo compenso nella retribuzione). Poichè in questo tempo non è tuttavia prevista materiale attività lavorativa ("senza prestare servizio": la prestazione si esaurisce in mera attesa, consumata attraverso lo spostamento del veicolo), la norma ritiene di qualificare come "lavoro effettivo" solo la metà del tempo impiegato nello spostamento, e di riconoscere conseguentemente come corrispondente adeguato compenso solo la metà della retribuzione".

A tale pronuncia sono seguite conformi decisioni:

- Cass. sez. lav. n. 7197/2010 (v. motiv.): *"Il motivo appare infondato, alla luce dei principi enunciati da questa Corte in ordine alla interpretazione della norma del R.D.L. n. 2328 del 1923, art. 17, lett. c). Con sentenza n. 15821 del 15 dicembre 2000 si è affermato che per "viaggio comandato" si intende ogni trasferimento inevitabile per l'organizzazione del turni derivante da disposizione aziendale, effettuato sia con mezzo gratuito di servizio sia con proprio mezzo di trasporto con onere di spesa a carico del lavoratore. Con la sentenza n. 3575 del 20 febbraio 2006, già richiamata, decidendo su una controversia del tutto analoga promossa nei confronti della stessa azienda, si è*



precisato che il computo del tempo di viaggio presuppone che non vi sia coincidenza del luogo di inizio con quello di cessazione del lavoro giornaliero e che tale circostanza sia determinata non da una scelta del lavoratore ma, in via esclusiva, da una necessità logistica aziendale (restando irrilevante la scelta del mezzo usato per lo spostamento). Posto che il fondamento della norma è insito nell'esigenza di compensare il tempo necessario per il menzionato spostamento, indotto dall'organizzazione del lavoro riconducibile all'azienda, il diritto all'attribuzione patrimoniale dipende dal fatto oggettivo dalla separazione dei luoghi di inizio e termine della giornata lavorativa, predeterminata dalla programmazione del lavoro aziendale, con l'inizio del lavoro in un determinato luogo e la conclusione in un altro luogo. La connessione causale di questa separazione con le necessità aziendali non esige dimostrazione alcuna" (del medesimo tenore è Cass. sez. lav. n. 8355/2010);

- Cass. sez. lav. n. 10020/2011: "L'art. 17 del r.d.l. n. 2328 del 1923, nella parte in cui prevede, per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, che si computa come lavoro effettivo "la metà del tempo impiegato per recarsi, senza prestare servizio, con un mezzo gratuito di servizio in viaggi comandati da una località ad un'altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto", deve interpretarsi estensivamente intendendo per "viaggio comandato" ogni trasferimento inevitabile per l'organizzazione dei turni derivante



da disposizione aziendale, effettuato sia con mezzo gratuito di servizio e con proprio mezzo di trasporto con onere di spesa a carico del lavoratore. A tal fine, il computo del tempo di viaggio presuppone che non vi sia coincidenza del luogo di inizio con quello di cessazione del lavoro giornaliero e che tale circostanza sia determinata non da una scelta del lavoratore, bensì, in via esclusiva, da una necessità logistica aziendale (restando irrilevante la scelta del mezzo usato per lo spostamento). Concorrendo tali condizioni, il lavoratore può ottenere il riconoscimento del diritto previsto dalla suddetta norma (alla lett. c, il cui fondamento è insito nell'esigenza di compensare il tempo necessario al menzionato spostamento indotto dall'organizzazione del lavoro riconducibile all'azienda".

- Cass. n. 26581/2011: "L'art. 17 r.d.l. 19 ottobre 1923 n. 2328, nella parte in cui prevede, per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, che si computa come lavoro effettivo "la metà del tempo impiegato per recarsi, senza prestare servizio, con un mezzo gratuito di servizio in viaggi comandati da una località ad un'altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto", deve interpretarsi intendendo per "viaggio comandato" ogni trasferimento inevitabile per l'organizzazione dei turni derivante da disposizione aziendale, effettuato sia con mezzo gratuito di servizio sia con proprio mezzo di trasporto con onere di spesa a carico del lavoratore. A tal fine, il computo del tempo di viaggio presuppone che \.non vi sia coincidenza del



luogo di inizio con quello di cessazione del lavoro giornaliero e che tale circostanza sia determinata non da una scelta del lavoratore, bensì, in via esclusiva, da una necessità logistica aziendale, restando irrilevante la scelta del mezzo usato per lo spostamento. Concorrendo tali condizioni, il lavoratore può ottenere il riconoscimento del diritto previsto dalla suddetta norma, il cui fondamento è insito nell'esigenza di compensare il tempo necessario al menzionato spostamento indotto dall'organizzazione del lavoro riconducibile all'azienda. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, c.p.c.);

- Cass. sez. lav. n. 9062/2014 (in motiv.): *"...al fine di poter considerare - ai sensi del R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2328, art. 17 - come lavoro effettivo la metà del tempo impiegato dal lavoratore dipendente di una società di pubblici servizi di trasporto in concessione per recarsi, "senza prestare servizio, con un mezzo gratuito di servizio in viaggi comandati da una località all'altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto" è necessario che non vi sia coincidenza del luogo di inizio con quello di cessazione del lavoro giornaliero e che tale circostanza sia determinata non da una scelta del lavoratore, bensì, in via esclusiva, da una necessità logistica aziendale, rimanendo irrilevante l'uso del mezzo gratuito di servizio da parte del lavoratore o che quest'ultimo si rechi al lavoro con un proprio mezzo ovvero con mezzi pubblici od anche a piedi. Concorrendo tali condizioni, il lavoratore può ottenere il riconoscimento del*



diritto previsto dalla suddetta norma (alla lett. c), il cui fondamento è insito nell'esigenza di compensare il tempo necessario al menzionato spostamento indotto dall'organizzazione del lavoro riconducibile all'azienda”;

- Cass. sez. lav. n. 850/2017: *“In applicazione dell'art. 17, lett. c), r.d.l. n. 2328 del 1923, si computa nell'orario di lavoro, con conseguente diritto alla retribuzione, il tempo impiegato dall'autista nel "viaggio comandato" da una località a un'altra, imposto dall'oggettiva separazione, in ragione della necessità logistica aziendale, fra il luogo di inizio e quello di conclusione dell'attività lavorativa, non rilevando al riguardo la contingente scelta del prestatore di lavoro di recarsi o meno al lavoro con la propria vettura (per recuperarla poi al termine della giornata)”.*

4. In sede di gravame la soc. SAD si duole del mancato riconoscimento del vantato diritto al conteggio *“in compensazione”* – cioè in un futuro eventuale giudizio di determinazione del *quantum* spettante ai lavoratori – delle somme a questi ultimi erogate a titolo di indennità di trasferta.

La doglianza è infondata.

Il CCNL del 23.7.1976 degli autoferrotranvieri, internavigatori e autolinee in concessione prevede la corresponsione dell'indennità di trasferta per *“ogni agente che, per ordine ricevuto per ragioni di servizio debitamente riconosciute, deve recarsi fuori della residenza assegnatagliche si compone di diaria e di pernottazione”* specificando che



“per residenza si intende la località in cui ha sede l'ufficio, la stazione, il deposito, la rimessa, l'impianto, l'officina, la tratta, ecc., a cui l'agente appartiene” e, riguardo all'indennità di diaria, che la stessa “è corrisposta ... a) nelle ferrovie: per intero quando l'assenza dalla residenza supera le 7 ore; in misura parziale se l'assenza supera le 4 ore, ma non le 7” (art. 20)”.

Al “personale di macchina e dei treni, nonché quello navigante, quando deve prestare servizio di turno fuori dalla propria residenza per un periodo non inferiore alle 6 ore continuative” il CCNL riconosce “una indennità di diaria ridotta”, la quale è “dovuta al personale di macchina e dei treni, nonché a quello navigante, anche quando esso, prestando servizio di turno, debba rimanere assente dalla propria residenza in modo non continuativo per un periodo superiore alle 10 ore, ivi comprese le soste, purché in tale periodo non vi sia permanenza in residenza di durata uguale o superiore a 2 ore ininterrotte” (art. 21).

Peraltro il medesimo CCNL, nel regolare l'orario di lavoro del personale delle aziende associate alla Fenit (organizzazione imprenditoriale poi confluita nell'ASTRA, cui aderisce la società appellante, come dedotto a pag. 32 dell'atto di appello), lo fissa in 39 ore (v. art. 4 D CCNL 12.7.1985) stabilendo all'art. 4 B che restano ferme “le vigenti norme di legge e di contratto collettivo aziendale sui turni ed orari settimanali di servizio -



rispetto alle quali nulla è innovato - ...”.

Per i lavoratori mobili dipendenti da aziende autoferrotranviarie continuano dunque a trovare applicazione le disposizioni del RDL 2328/1923, il cui perdurante vigore è comunque sancito dall’art. 19 del d.lgs. 66/2003, già più sopra richiamato, nonché dall’art. 17 del medesimo testo legislativo, il quale, nel dettare “*Deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale*”, al comma 6° prevede che “*per il personale mobile dipendente da aziende autoferrotranviarie, trovano applicazione le relative disposizioni di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2328, convertito dalla legge 17 aprile 1925 n. 473, e alla legge 14 febbraio 1958, n. 138*”.

Considerato che la previsione del computo come lavoro effettivo della metà del tempo impiegato per recarsi da una località ad un’altra per prendere servizio (o fare ritorno a servizio compiuto) è prevista da una legge, il RDL 2328/1923, vigente al momento degli accordi di cui ai contratti collettivi del 1976 e del 1985 (tenuto conto di quanto disposto dall’art. 104 del DPR 753/1980) e che le parti sociali, oltre a non escludere tale computo in maniera esplicita ed univoca, hanno dichiarato espressamente che “*nulla è innovato*” rispetto alle “*vigenti norme di legge*”, non vi è ragione di dubitare della volontà dei contraenti di non voler apportare modifica alcuna alla modalità di determinazione dell’orario di lavoro stabilita nel citato testo



legislativo.

Tale conclusione non è contrastata dalle pronunce richiamate dall'appellante.

Cass. sez. lav. n. 1202/2000 e Cass. sez. lav. n. 5359/2001 hanno affermato che *“il tempo impiegato giornalmente per raggiungere la sede di lavoro durante il periodo della trasferta non può considerarsi come impiegato nell'esplicazione dell'attività vera e propria, non facendo parte del lavoro effettivo, e non si somma quindi al normale orario di lavoro”* precisando *“salvo diverse previsioni contrattuali”*.

Orbene tali precedenti non si ritengono significativi nel caso in esame per un duplice ordine di ragioni.

Da un lato essi non si sono occupati della normativa che costituisce il punto di riferimento dell'odierna decisione, vale dire il RDL 2328/1923.

Dall'altro la precisazione, contenuta nelle citate sentenze, per la quale deve tenersi conto delle eventuali diverse previsioni contrattuali, vale a maggior ragione nel caso di specie, in cui vengono in considerazione non tanto previsioni pattizie di diverso contenuto, ma norme di legge che lungi dall'essere derogate dalla contrattazione collettiva, sono state richiamate nella medesima con il già menzionato art. 4 B del CCNL il quale ha avuto cura di precisare che nulla viene innovato rispetto alle *“vigenti norme di legge”*.

5. Con il terzo motivo di appello l'impugnante critica la



disciplina delle spese di lite adottata dal giudice a quo, il quale, nel porle integralmente a carico di SAD, non avrebbe tenuto conto né del fatto che è stata accolta solo la domanda subordinata dei ricorrenti e non quella principale, né del parziale accoglimento della domanda riconvenzionale della resistente.

Sotto altro profilo la SAD ritiene non condivisibile la quantificazione delle spese in quanto avrebbe dovuto essere applicata la riduzione di cui all'art. 4 comma 4° del DM 55/2014.

La censura è fondata limitatamente alla parte in cui si critica la mancata considerazione dell'accoglimento, anche se parziale, della domanda riconvenzionale svolta dalla SAD, rimanendo invece indifferente l'accoglimento della sola domanda subordinata dei lavoratori.

In effetti la fondatezza della pretesa avanzata dalla società resistente di accertare che ai fini del computi dell'orario di lavoro occorre tenere conto di quello previsto dai vigenti CCNL anziché di quello previsto dal RDL 2328/1923 avrebbe dovuto portare ad una pronuncia di compensazione parziale.

La reiezione della domanda principale, con accoglimento della sola domanda subordinata svolta nel ricorso ex art. 414 cpc non può invece rilevare ai fini della regolazione delle spese tenuto conto di quanto precisato dalla Corte di legittimità, per la quale *“il principio della soccombenza va inteso nel senso che*



soltanto la parte interamente vittoriosa (ancorché sia stata accolta la domanda formulata solo in via subordinata) non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse; e il suddetto criterio della soccombenza non può essere frazionato secondo l'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole" (Cass. n. 4201/2002).

Va disattesa la richiesta applicazione della riduzione del 30% del compenso di cui all'art. 4 comma 4° del DM 55/2014 sul rilievo che tale criterio si applica solo all'ipotesi in cui per i diversi soggetti aventi la medesima posizione processuale il professionista che li difende cumulativamente richieda distinte liquidazioni laddove invece nell'ipotesi di liquidazione di un unico compenso – come nel caso di specie – viene in considerazione l'art. 4 comma 2° della tariffa citata.

6. Passando al regolamento delle spese di lite, che, secondo costante insegnamento della Corte di legittimità, in caso di riforma della sentenza impugnata, deve avvenire in maniera unitaria per entrambi i gradi, va osservato che l'appellata vittoriosa in primo grado solo con riferimento a una parte della domanda riconvenzionale svolta, esce pressochè interamente soccombente anche da questo giudizio di appello, al termine del quale ha visto accogliere solamente e in misura parziale la



censura afferente il governo delle spese di lite.

In considerazione dell'esito complessivo del procedimento esse vanno poste a carico della parte appellante in misura pari a 4/5, con compensazione delle stesse in misura pari a 1/5 attesa la parziale soccombenza dei lavoratori.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da SAD - Trasporto Locale Spa contro Z [REDACTED] A [REDACTED] F [REDACTED] I [REDACTED] R [REDACTED] I [REDACTED] R [REDACTED] L [REDACTED] T [REDACTED] A [REDACTED] A [REDACTED] G [REDACTED] N [REDACTED] M [REDACTED] C [REDACTED] M [REDACTED] F [REDACTED] S [REDACTED] M [REDACTED] A [REDACTED] G [REDACTED] S [REDACTED] G [REDACTED] A [REDACTED] B [REDACTED] M [REDACTED] E [REDACTED] R [REDACTED] K [REDACTED] V [REDACTED] G [REDACTED] G [REDACTED] C [REDACTED] F [REDACTED] M [REDACTED] Di F [REDACTED] S [REDACTED] M [REDACTED] M [REDACTED] M [REDACTED] Z [REDACTED] F [REDACTED] Z [REDACTED] M [REDACTED] C [REDACTED] M [REDACTED] M [REDACTED] G [REDACTED] El D [REDACTED] C [REDACTED] D'E [REDACTED] F [REDACTED] S [REDACTED] M [REDACTED] F [REDACTED] S [REDACTED] P [REDACTED] C [REDACTED] F [REDACTED] M [REDACTED] S [REDACTED] T [REDACTED] E [REDACTED] J [REDACTED] Z [REDACTED] F [REDACTED] V [REDACTED] F [REDACTED] S [REDACTED] C [REDACTED] e Di I [REDACTED] F [REDACTED] avverso la sentenza n. 152/2016 del Tribunale di Bolzano - Sezione Lavoro - di data 21.07.2016, così provvede:

in parziale riforma della sentenza di prime cure,

condanna

la società appellante alla rifusione agli appellati delle spese di lite relative ai due gradi del giudizio in misura pari a quattro



quinti (4/5) compensandole per il residuo quinto (1/5) e liquidandole per l'intero, per il giudizio di primo grado, come da sentenza gravata e, per il giudizio di secondo grado, in complessivi euro 13.677,81 (di cui euro 2.835,00 per la fase di studio, euro 1.820,00 per la fase introduttiva del giudizio, euro 4.860,00 per la fase decisionale, euro 2.378,75 a titolo di aumento ex art. 4 comma 5° del DM 55/2014 ed euro 1.784,06 per spese generali) oltre iva e cap;

conferma

per il resto, l'appellata sentenza.

Bolzano, così deciso il 20 dicembre 2017

Il Presidente	Dott. Johann Pichler
Il Consigliere estensore	Dott. Claudia Montagnoli
Il Funzionario Giudiziario	Ruth Pechlaner
Il Cancelliere	Bruna Pantone
Il Cancelliere	Karin Kofler

